

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

VARIANTE N° 21 AL PRGC

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di
CARLINO

IL PROGETTISTA

DOTT. ING. ANTONIO NONINO

R

- **Relazione illustrativa**
- **Valutazione ambientale strategica**
- **Asseverazioni**
- **Verifica relativa all'incidenza sui siti Rete Natura 2000**

serie

-

versione

data

note

redatto

verificato

A

Settembre 2012

numero d'ordine

-

n° pratica

-

COLLABORATORI:

Geom. Iuri Piero Bunello

Dott. pian. Patrizia Del Rosso

Dott ing. ANTONIO NONINO

Viale Trieste n°92 - 33100 UDINE

tel. 0432/294922 fax. 0432/504507

e-mail info@gruppo5.net

p IVA 01367100300 C.F. NNN NTN 54A07L843H



GRUPPO 5

INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine

COMUNE DI CARLINO

VARIANTE N° 21 AL PRGC

alla zonizzazione ed alle norme di attuazione

il progettista
(ing. Antonio Nonino)

Udine, settembre 2012

INDICE

1 – RELAZIONE DI VARIANTE	5
A) Premesse e motivazioni della variante.....	6
B) Contenuto della variante.....	7
C) Procedura di approvazione della variante.....	8
2 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	33
3 – ASSEVERAZIONI.....	41

1 – RELAZIONE DI VARIANTE

A. Premessa e motivazione della variante

Il vigente PRGC del comune di Carlino, sostitutivo del precedente piano generale, è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 24 gennaio 2000 (entrata in vigore: il 19.03.2000).

Successivamente è stato oggetto di diverse varianti (20), tra le quali, per i suoi specifici contenuti, si ricorda la n° 9, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 9.06.2008 (entrata in vigore: il 6.11.2008), con la quale sono stati reiterati i vincoli urbanistici (espropriativi e procedurali) allora decaduti per il trascorrere del quinquennio di legge e ad oggi ancora vigenti fino al 5.11.2013.

La pianificazione urbanistica locale, se da un lato deve poggiare su elementi strutturali solidi e garanti del giusto rapporto tra necessità di sviluppo della comunità locale e salvaguardia dei valori presenti sul territorio, quali si riconosce ai contenuti della parte strategico-strutturale (piano struttura) del PRGC del comune di Carlino, dall'altro, non si può negare che lo stesso deve porsi come uno strumento dinamico, capace quindi di rispondere a quelle esigenze di miglioramento ed adeguamento alle necessità che vengono a manifestarsi nel tempo, sia da parte dell'Amministrazione comunale, per dar attuazione a nuovi e diversi servizi della collettività, che da quella di singoli cittadini, quando quest'ultime non configgono con gli interessi più generali perseguiti dall'Amministrazione Comunale attraverso l'assunzione da parte dello strumento urbanistico degli elementi strutturali sopra richiamati.

In questo senso infatti, se da un lato non si ritiene plausibile, sulla base del quadro normativo e disciplinare che attiene al governo territorio, che un'attività di forte perseguimento dell'interesse pubblico, come la pianificazione urbanistica, possa essere impostata soltanto sulla base della sommatoria delle necessità manifestate dai singoli cittadini, dall'altra non si può negare che la pianificazione comunale possa e debba dare risposte positive anche a specifiche e dimostrate esigenze degli stessi.

Tali risposte infatti, se inquadrare e rispettose degli obiettivi pubblicistici del piano e se valutate in modo equitativo e non discriminatorio, possono di per sè essere considerate anch'esse persecutrici di obiettivi che l'Amministrazione comunale è tenuta ad assumere, in quanto consentono alla singola iniziativa la concreta partecipazione alla crescita economica dell'intera comunità comunale .

Viceversa, il piano si porrebbe come un ingiustificato ostacolo a diritti costituzionalmente tutelati, quali sono quello della fruizione della proprietà privata e quello della libera iniziativa economica.

Ciò premesso e nelle more di procedere in un prossimo futuro alla variante di reiterazione dei vincoli urbanistici dopo la loro scadenza (5.11.2013), l'Amministrazione comunale è intenzionata, con la presente variante, da un lato a dar risposta ad alcune richieste di limitate modifiche delle previsioni del piano operativo, sia da parte di singoli cittadini, che da associazioni che prestano la loro attività di carattere sociale in vari settori (culturale, sportivo, ricreativo etc) nel territorio comunale e dall'altro ad accogliere la richiesta di riclassificazione delle aree interessate da impianti per la produzione di energia elettrica a conversione fotovoltaica già presenti sul territorio comunale all'interno delle zone agricole.

B. Contenuto della variante

Le modifiche alla zonizzazione riguardanti gli aspetti insediativi residenziali, interessano undici cittadini desiderosi di modificare le indicazioni del piano vigente relative alle loro proprietà, sei dei quali chiedono il declassamento di appezzamenti da zona residenziale B2 a zona agricola per un totale di circa 9.115 mq, mentre altri cinque, chiedono un riconoscimento edificatorio residenziale di altrettanti appezzamenti di loro proprietà, per varie esigenze insediative, per un totale di circa mq. 9.000.

Il saldo, nei confronti della zona B2 vigente, tra i due gruppi di richieste è negativo e corrisponde ad un valore di – 115 mq.

Per quanto riguarda invece le modifiche alle norme tecniche di attuazione, le stesse, richieste da associazioni che operano nel territorio comunale nel campo del sociale in vari settori (culturale, sportivo, ricreativo etc), da alcuni operatori privati, nonché dalla stessa Amministrazione comunale, sono finalizzate a consentire la realizzazione di limitate strutture per una fruizione sostenibile e collettiva sia del fiume Zellina (approdi), che di quelle aree di interesse archeologico già oggetto di campagna di scavi da parte della competente Soprintendenza, nonché a rendere più gestibili le norme vigenti, mediante opportune specificazioni ed integrazioni.

Considerazioni separate riguardano invece gli ambiti oggi destinati a parchi fotovoltaici realizzati in zona agricola, che alla luce delle più recenti disposizioni normative nazionali (Decreto liberalizzazione convertito con legge n. 27/2012) nel settore energetico, richiedono l'individuazione di una specifica zona destinata ad ospitare questa particolare tipologia di impianti.

Con la presente variante vengono pure integrate le "Tav. A3₁ e A3₂– Vincoli territoriali" al fine di recepire il nuovo vincolo paesaggistico derivante dalla definizione della linea di battigia della Laguna di Marano Lagunare e Grado, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali, hanno definito con accordo stipulato in data 18 novembre 2011.

L'integrazione di cui al precedente comma (vedi allegato), non costituisce modifica allo strumento urbanistico, avendo solo valore conoscitivo di norme comunque già vigenti relative all'applicazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio)

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE

Le aree oggetto di modifica azzonativa, sono singolarmente rappresentate nelle schede contenute nell'apposito separato fascicolo, che illustrano la zonizzazione vigente e quella variata a seguito della modifica proposta.

Modifica n° 1 (vedi fascicolo schede nn. 1a, 1b, 1c, 1d)

L'area interessata corrisponde ad una porzione di lotto già edificato, sito nel Capoluogo, località Rizzolo, in via Marano, distinto in catasto a foglio 17, mappale 7, della superficie di circa mq 1.420, attualmente utilizzata come orto e vigneto.

Il vigente PRGC destina l'area a "zona residenziale urbanizzata satura e di completamento B2".

La proprietà ne chiede la trasformazione in zona agricola.

L'attuale configurazione architettonica-funzionale dell'edificio residenziale presente sul lotto è tale da non richiedere ulteriori futuri ampliamenti. Inoltre lo stesso non necessita dell'area di cui si chiede il declassamento per garantire il rispetto dell'indice di fabbricabilità previsto per la zona B2.

Il richiesto declassamento è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l'assetto generale previsto dal PRGC, anche se la nuova classificazione dell'area dovrà essere, proprio in coerenza con le specifiche previsioni dello strumento urbanistico vigente, più propriamente "zona residenziale a verde privato B3".

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l'area risulta inclusa negli "ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati", all'interno dei quali, le zone B3 della parte operativa del PRGC, svolgono una funzione complementare alla principale destinazione residenziale degli ambiti previsti dal piano struttura e quindi perfettamente coerenti con gli stessi.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona B2 a zona B3, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (1).

Modifica n° 2 (vedi fascicolo schede nn. 2a, 2b, 2c, 2d)

L'area interessata corrisponde ad una porzione di lotto già edificato, sito nel Capoluogo in via Aquileia, distinto in catasto a foglio 11, mappali 357 e 359, della superficie di circa mq 350, attualmente utilizzata come orto e giardino dell'abitazione.

Il vigente PRGC destina l'area a "zona residenziale urbanizzata satura e di completamento B2".

La proprietà ne chiede la trasformazione in zona agricola.

La rimanente superficie del lotto è sufficiente a garantire il rispetto dell'indice di fabbricabilità previsto per la zona B2, nonché anche qualche limitato ampliamento dell'esistente edificato.

Il richiesto declassamento è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l'assetto generale previsto dal PRGC, anche se la nuova classificazione dell'area

dovrà essere, proprio in coerenza con le specifiche previsioni dello strumento urbanistico vigente, più propriamente “zona residenziale a verde privato B3”.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l’area risulta inclusa negli “ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati”, all’interno dei quali, le zone B3 della parte operativa del PRGC, svolgono una funzione complementare alla principale destinazione residenziale degli ambiti previsti dal piano struttura e quindi perfettamente coerenti con gli stessi.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona B2 a zona B3, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (1).

Modifica n° 3 (vedi fascicolo schede nn. 3a, 3b, 3c, 3d)

L’area interessata corrisponde ad un appezzamento di terreno libero da edificazione, sito nella frazione di S. Gervasio in via Zavattina, distinto in catasto a foglio 3, porzione del mappale 2, della superficie di circa mq 1.290, attualmente adibita a culture agricole estensive.

Il vigente PRGC destina l’area a “zona residenziale urbanizzata satura e di completamento B2”.

La proprietà ne chiede la trasformazione in zona agricola.

La rimanente superficie del limitrofo lotto di proprietà del richiedente, sul quale insistono delle costruzioni, è sufficiente a garantire il rispetto dell’indice di fabbricabilità previsto per la zona B2, nonché anche qualche limitato ampliamento dell’esistente edificato.

Il richiesto declassamento è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l’assetto previsto dal PRGC, anche se la nuova classificazione dell’area dovrà essere, proprio in coerenza con le specifiche previsioni dello strumento urbanistico vigente, più propriamente “zona residenziale a verde privato B3”.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l’area risulta inclusa negli “ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati”, all’interno dei quali, le zone B3 della parte operativa del PRGC, svolgono una funzione complementare alla principale destinazione residenziale degli ambiti previsti dal piano struttura e quindi perfettamente coerenti con gli stessi.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona B2 a zona B3, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (1).

Modifica n° 4 (vedi fascicolo schede nn. 4a, 4b, 4c, 4d)

L’area interessata corrisponde ad un lotto privo di edificazione, sito nel Capoluogo, distinto in catasto a foglio 5, mappale 162, della superficie di circa mq 1.250, attualmente adibita a culture agricole estensive e/o orto.

Il vigente PRGC destina l’area a “zona residenziale a verde privato B3”.

Per la “realizzazione di un nuovo fabbricato di civile abitazione e relativi accessori”, la proprietà ne chiede la trasformazione in “zona residenziale urbanizzata saturo e di completamento B2”.

Il richiesto riconoscimento residenziale è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l’assetto generale previsto dal PRGC, in quanto il lotto è inserito in un ambito già edificato, la cui utilizzazione residenziale, ne costituirebbe il naturale completamento; inoltre è servito dalle necessarie infrastrutture di collegamento viario e dei necessari servizi a rete.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l’area risulta inclusa negli “ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati”, e quindi in perfetta coerenza con tale indicazione.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona B2 a zona B3, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (1).

Modifica n° 5 (vedi fascicolo schede nn. 5a, 5b, 5c, 5d)

Questa modifica, contigua all’area precedente, ha pure le stesse caratteristiche e motivazioni.

Corrisponde ad un lotto privo di edificazione, sito nel Capoluogo, distinto in catasto a foglio 5, mappale 413, della superficie di mq 1.050 , attualmente adibito a culture agricole ed ortive.

Il vigente PRGC destina l’area a “zona residenziale a verde privato B3”.

Per la “realizzazione di un nuovo fabbricato di civile abitazione e relativi accessori”, la proprietà ne chiede la trasformazione in “zona residenziale urbanizzata saturo e di completamento B2”.

Il richiesto riconoscimento residenziale è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l’assetto generale previsto dal PRGC, in quanto il lotto è inserito in un ambito già edificato del quale l’utlizzazione residenziale della stessa ne costituirebbe il naturale completamento, ed inoltre è servito delle necessarie infrastrutture di collegamento viario e dei necessari servizi a rete.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l’area risulta inclusa negli “ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati”, e quindi in perfetta coerenza con tale indicazione.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona B2 a zona B3, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (1).

Modifica n° 6 (vedi fascicolo schede nn. 6a, 6b, 6c, 6d)

L’area interessata corrisponde ad un lotto privo di edificazione, sito in via Banduz, distinto in catasto a foglio 11, mappale 57, della superficie di mq 2.030, attualmente adibita a culture agricole estensive e/o orto.

Il vigente PRGC destina l’area a “zona residenziale a verde privato B3”.

La proprietà ne chiede la trasformazione in “zona residenziale urbanizzata satura e di completamento B2”.

Il richiesto riconoscimento residenziale è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l’assetto generale previsto dal PRGC, in quanto il terreno è inserito in un ambito già edificato del quale l’utlizzazione residenziale ne costituirebbe il naturale completamento, ed inoltre è servito delle necessarie infrastrutture di collegamento viario e dei necessari servizi a rete.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l’area risulta inclusa negli “ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati”, e quindi in perfetta coerenza con tale indicazione.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona B2 a zona B3, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (1).

Modifica n° 7 (vedi fascicolo schede nn. 7a, 7b, 7c, 7d)

L’area interessata corrisponde ad una porzione di terreno, sito nel Capoluogo in via Marano 57, distinto in catasto a foglio 16, mappali 144, 145 porzione e 72 porzione, della superficie di mq 5.800, sul quale già insiste un fabbricato residenziale. Il vigente PRGC destina l’area a “zona per attività commerciali esistenti – H3”.

C’è da segnalare che la perimetrazione dell’ambito di zona “H3” contenuta nella cartografia della zonizzazione sulla base CTR 1:5.000, non corrisponde a quella della zonizzazione sulla base catastale 1:2.000. Essendo quest’ultima la cartografia più dettagliata, l’indicazione della stessa prevale sulla precedente (cfr. art. 2, comma 3, delle vigenti NTA).

La proprietà, titolare di un’attività di vendita prodotti in ceramica, arredo bagno e giardino, chiede la modifica di una parte dell’area classificata come zona “H3” per la sua trasformazione in “zona residenziale urbanizzata satura e di completamento B2”. Modifica che viene giustificata dalla necessità di realizzare, accanto all’abitazione esistente, altre abitazioni per le necessità dei figli contitolari dell’azienda familiare.

L’area, della quale viene richiesto cambiamento di destinazione d’uso, è posta in contiguità fisica rispetto l’edificato esistente, assicurando allo stesso compattezza e quindi con minimo spreco di territorio e dei servizi relativi.

Il mantenimento della restante parte di zona commerciale (H3) non pone alcun problema di compatibilità con il nuovo ambito residenziale, essendo quest’ultimo destinato ad ospitare le abitazione dei titolari e quindi strettamente legato all’attività commerciale. Inoltre le caratteristiche dell’azienda commerciale non determina alcuna criticità nei confronti del nuovo ambito di zona residenziale.

Purtuttavia, rispetto la richiesta formulata, al fine di evitare un’eccessiva stratificazione edificatoria che comporterebbe la realizzazione di una specifica viabilità pubblica di accesso, si ritiene opportuno limitare il riconoscimento residenziale ad una profondità massima a mt 70 sul perimetro sud dell’area, trasformando la rimanente area residua di “zona di preminente interesse agricolo E5”.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l'area risulta inclusa negli "ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati", e quindi in perfetta coerenza con tale indicazione.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona H/3 a zona B2, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (2).

La modifica proposta contiene pure la correzione dell'errore materiale di rappresentazione contenuto nella zonizzazione su base CTR 1:5.000, facendo corrispondere il perimetro dell'ambito a quello contenuto nella zonizzazione su base catastale 1:2.000.

Modifica n° 8 (vedi fascicolo schede nn. 8a, 8b, 8c, 8d)

L'area interessata corrisponde ad un appezzamento non edificato, distinto in catasto a foglio 6, mappali 428 e 429, della superficie di circa mq 2.115.

Il vigente PRGC destina l'area a "zona residenziale urbanizzata saturo e di completamento B2".

La proprietà ne chiede la trasformazione in zona agricola.

Il richiesto declassamento in zona agricola E6 è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l'assetto previsto dal PRGC, in considerazione della contiguità dell'area stessa con la restante vasta zona E6 posta a corona dei centri abitati.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l'area risulta inclusa negli "ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati", all'interno dei quali, risulta comunque compatibile la trasformazione in zona E6 in continuità con il restante ambito.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che la riduzione di ambiti di zona B2 a favore di zone compatibili con la residenza, è sempre ammessa.

Modifica n° 9 (vedi fascicolo schede nn. 9a, 9b, 9c, 9d)

L'area interessata corrisponde ad una porzione di un lotto già edificato, sito in località San Tommaso, distinto in catasto a foglio 6, mappale 221 porzione, della superficie di mq 310.

Il vigente PRGC destina l'area a "zona d'interesse agricolo E6".

Al fine di realizzare una tettoia, la proprietà ne chiede la trasformazione in "zona residenziale urbanizzata saturo e di completamento B2".

Il richiesto riconoscimento residenziale è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l'assetto generale previsto dal PRGC, in quanto il terreno è inserito in un ambito già edificato, del quale ne costituisce un limitatissimo adeguamento funzionale.

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l'area risulta inclusa negli "ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati", e quindi in perfetta coerenza con tale indicazione.

Relativamente ai limiti di flessibilità la richiesta modifica rientra all'interno di questi limiti, in considerazione del fatto che l'area è destinata a costituire pertinenza di un lotto già edificato e già dotato delle necessarie opere di urbanizzazione.

Modifica n° 10 (vedi fascicolo schede nn. 10a, 10b, 10c, 10d)

L'area interessata corrisponde ad un appezzamento inedito, sito in via Fisch, distinto in catasto a foglio 5, mappale 7, della superficie di circa mq 1.830, attualmente utilizzato come vigneto.

Il vigente PRGC destina l'area a "zona residenziale urbanizzata satura e di completamento B2".

La proprietà ne chiede la trasformazione in zona agricola.

Il richiesto declassamento è compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l'assetto previsto dal PRGC, anche se la nuova classificazione dell'area dovrà essere, proprio in coerenza con le specifiche previsioni dello strumento urbanistico vigente, più propriamente "zona residenziale a verde privato B3".

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l'area risulta inclusa negli "ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati", all'interno dei quali, le zone B3 della parte operativa del PRGC, svolgono una funzione complementare alla principale destinazione residenziale degli ambiti previsti dal piano struttura e quindi perfettamente coerenti con gli stessi.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che le trasformazioni da zona B2 a zona B3, sono esplicitamente previste nel relativo capitolo della relazione di piano (1).

Modifica n° 11 (vedi fascicolo schede nn. 11a, 11b, 11c, 11d)

L'area interessata corrisponde ad un lotto inedito, sito nel Capoluogo in via della Marina, distinto in catasto a foglio 11, mappale 158, della superficie di circa mq 2.150, attualmente adibito a culture agricole estensive.

Il vigente PRGC destina l'area a "zona residenziale urbanizzata satura e di completamento B2".

La proprietà ne chiede la trasformazione in zona agricola.

L'appezzamento non risulta costituire alcuna pertinenza urbanistica di edifici già realizzati e quindi il richiesto declassamento in zona agricola E6 risulta compatibile con il contesto urbanistico esistente e con l'assetto generale previsto dal PRGC,

Per quanto riguarda il rapporto con il piano struttura (tavola P/0), l'area risulta inclusa negli "ambiti residenziali di più recente espansione, edificati o urbanizzati", all'interno dei quali, risulta comunque compatibile la trasformazione in zona E6 in continuità con il restante ambito.

Relativamente ai limiti di flessibilità si precisa che la riduzione di ambiti di zona B2 a favore di zone compatibili con la residenza, è sempre ammessa.

Modifica n° 12 (vedi fascicolo schede nn. 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h)

La modifica in esame riguarda la riclassificazione di alcune aree agricole oggi occupate da impianti fotovoltaici in sepecifica zona per servizi.

Per comprendere le ragioni che portano oggi alla definizione della presente variante si ritiene utile ripercorrere quello che è stato il quadro di riferimento normativo sia a livello nazionale che regionale che ha disciplinato la realizzazione di impianti *fotovoltaici con* moduli collocati a terra in aree agricole.

Con la variante n° 11 al PRGC, approvata nell'anno 2008, il comune di Carlino (tra i primi in regione) aveva individuato due specifici ambiti all'interno delle zone agricole destinati alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a conversione fotovoltaica. Successivamente, con la variante n° 14 del 2010 veniva individuato un ulteriore ambito destinato ad ospitare queste particolari attrezzature. Con tali varianti, oltre alla individuazione di questi ambiti in zona agricola, veniva introdotta una integrazione alle norme di attuazione del piano che da un lato regolamentava le modalità ed i limiti di potenza degli impianti fotovoltaici sul territorio comunale e dall'altro definivano precise regole per l'attuazione dei due ambiti deputati ad ospitare gli impianti di maggiori dimensioni.

Negli anni successivi sono stati realizzati sul territorio comunale tutti e tre i "parchi fotovoltaici" previsti dal Piano regolatore.

Come detto quenti particolari tipologie di impianti sono stati installati in zona agricola perché il D.M. 19/02/2007 (*Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387, altrimenti conosciuto come "Nuovo Conto Energia"*), emanato dal Consiglio dei Ministri, prevedeva incentivazioni economiche per installare sul territorio nuovi impianti per la produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica.

Nel valutare gli aspetti innovativi contenuti in questo decreto che ha attinenza con la materia urbanistica ed edilizia oggetto delle varianti approvate, si rileva come l'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 19/02/2007 stabilisca che

"9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici."

Per quanto attiene la regione Friuli Venezia Giulia, che ha potestà primaria in materia di urbanistica, tali norme non valgono. Di fatto non esiste, oggi, una normativa di riferimento certa per poter insediare impianti fotovoltaici in zone agricole. L'impossibilità di realizzare impianti fotovoltaici in zona agricola deriva da un parere fornito, a titolo collaborativo, da parte del "Servizio affari generali, amministrativi e consulenza", della Regione al Comune di Rivignano (prot 2424 dd 21.02.2006), con il quale si rileva che "l'art. 38 delle NA del PURG ammette esclusivamente nelle z.t.o. E gli interventi riguardanti edifici per la residenza in funzione della coltivazione del fondo, edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici) nonché edifici adibiti conservazione, prima trasformazione trasformazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, ed edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale. Dalla normativa citata si evince che gli edifici ammessi in zona agricola devono essere funzionali all'uso e gestione del

fondo agricolo. Gli impianti di cui trattasi, laddove non siano ricompresi negli interventi di cui all'art. 38, comma 8, nn 3) e 4) del PURG, ma costituiscono autonoma produzione di combustibile od energia elettrica (ancorché da fonte primaria rinnovabile di origine agricola o connessa a quest'ultima), sono da considerare impianti produttivi a titolo industriale. Tale parere è stato espresso in data antecedente al citato D.M. 19/02/2007 ed al comma 369 delle legge finanziaria nazionale.

Il 27 agosto 2007 entra in vigore, sul territorio regionale, la L.R. n° 5/2007 (nuova legge urbanistica), che, in merito agli impianti in oggetto, all'art. 40 (Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), stabilisce:

"1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche"

In base a quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 5/2007, queste tipologie d'impianto possono essere realizzate all'interno delle zone agricole purchè le aree siano individuate dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.).

Il Piano Territoriale Regionale, che al tempo era stato adottato ma mai approvato, alla lettera d) del comma 6) dell'art. 27 – Infrastrutture lineari e corridoi, impianti e depositi energetici – delle Norme di attuazione, stabiliva che: *"Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale possono consentire la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in zona agricola, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici"*.

Dunque anche nello spirito della normativa urbanistica regionale vigente (L.R. 5/2007), e delle norme di attuazione del P.T.R. allora adottato, si riteneva di ammettere la realizzazione di "impianti fotovoltaici" all'interno delle zone agricole con la limitazione però che la potenza massima dell'impianto non superi i 10 Mw.

Alla data odierna, il Decreto Liberalizzazioni ed in particolare con l'articolo 65 del decreto convertito nella legge n. 27 del 2012 che prevede il divieto all'accesso degli incentivi previsti dal decreto rinnovabili 2011 (decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici *con moduli collocati a terra in aree agricole*.

Entrando nello specifico, ovvero nell'esame dell'art. 65 di suddetto decreto, si fanno le seguenti considerazioni.

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla GU del 24 marzo 2012, il giorno successivo è entrata in vigore la Legge n. 27/2012 di conversione del DL "liberalizzazioni", che contiene importanti novità per il fotovoltaico in aree agricole.

1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Con le uniche eccezioni riportate nel comma 2, si conferma la volontà del legislatore nazionale di non concedere le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra in area agricola. E' bene sottolineare che si tratta di un divieto di accesso all'incentivo ma non alla possibilità stessa di realizzare gli impianti, anzi, la necessità del legislatore di precisare la non ammissibilità dell'incentivo per tali tipologie di impianti, di fatto ne ammette l'esistenza.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica:

- agli impianti a terra in aree agricole "realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare". Questo è senza dubbio un trattamento di favore concesso al Ministero della Difesa, che tramite la società Difesa Spa è interessata alla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici.

- agli impianti a terra in aree agricole che, in data 25 marzo 2012, hanno già conseguito l'autorizzazione. Tali impianti debbono entrare in esercizio entro il 21 settembre 2012 e rispettare inoltre le seguenti condizioni (previste dall'articolo 10, commi 4 e 5 del Dlgs 28/2011):

- a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

- b) non più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente deve essere destinata all'impianto o agli impianti. Nota bene: i limiti indicati nei punti a) e b) non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

- agli impianti a terra in aree agricole che hanno conseguito l'autorizzazione entro il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento dell'autorizzazione entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 24 maggio 2012.

Con l'unica eccezione degli impianti "salvati" dal comma 2 dell'articolo 65, e a ulteriore conferma della volontà del legislatore di scoraggiare in qualsiasi modo la realizzazione del fotovoltaico a terra, vengono abrogati i requisiti previsti per gli impianti a terra dal Dlgs 28/2011 (potenza fino a 1 MW, distanza di 2 km, max 10% della superficie, ecc).

Nelle condizioni oggettive presenti sul territorio comunale di Carlino gli impianti fotovoltaici risultano in larga misura già realizzati e pertanto sono esclusi dal provvedimento legislativo in quanto rientrano tra quelli descritti dal comma 2 dell'art. 65 della citata legge 27/2012.

Si aprono comunque due differenti tipologie di problemi: la prima è che tali impianti hanno ancora delle potenzialità di sviluppo in sito e dall'altro il fatto che ricadano all'interno delle zone agricole crea non poche difficoltà di interpretazione delle norme di attuazione in particolare su chi ha effettivamente titolo ad intervenire all'interno di queste aree.

Con la presente variante si propone di riclassificare le aree **“che già il vigente piano destina alla funzione di parco fotovoltaico”** da zona agricola di tipo E5, con perimetro, a zona per servizi e attrezzature collettive precisando la destinazione a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad energia solare.

La variante proposta è coerente con le previsioni di cui al decreto del presidente della Giunta regionale 126/1995, art. 15, indicante che i Comuni, nell'ambito della formazione strumenti urbanistici generali, devono prevedere adeguate aree da riservare a servizi tecnologici.

Nell'ambito dei servizi tecnologici possono essere compresi gli impianti per l'elettricità (decreto regionale 126/1995, art. 15, comma 2, 1), tanto più che questi impianti sono di pubblica utilità.

La possibilità di qualificare come opere di pubblica utilità gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre che della loro natura intrinseca di servizio per la collettività, può discendere dal decreto legislativo 387/2003, art. 12, comma 1, prevedente esattamente che le opere quali sono quelle proposte e seguenti la procedura di autorizzazione unica sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

La qualificazione di detti impianti come opere di pubblica utilità produce pure l'effetto di caratterizzare la variante come “non sostanziale” (decreto regionale 86/2008, art. 17, comma 1, e).

In ogni caso la variante si pone l'obiettivo di riconoscere all'interno delle aree per *“servizi ed attrezzature collettive”* tre impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in aree determinate mediante sistema non avente ricadute urbanistiche significative.

Le due schede 12a e 12b relative alle modifiche della legenda della zonizzazione su base CTR 1:5.000, contengono pure l'introduzione del simbolo e didascalia di “Approdo fluviale esistente”, collegato alla modifica n° 1 alle norme di attuazione.

Modifica n° 13 (vedi fascicolo schede nn. 13a, 13b,)

Le variazioni azzonative contenute nelle schede 13 sono collegate alle modifiche n. 2 e 3 delle norme di attuazione.

La prima variazione riguarda l'introduzione nella zonizzazione su base CTR 1:5.000 del simbolo di "Approdo fluviale esistente".

La seconda variazione, sempre nella cartografia della zonizzazione su base CTR 1:5.000, riguarda la trasformazione di parte una dell'area localizzata inclusa in un "sito di interesse archeologico", da "zona omogenea F4" ad "Aree per attrezzature e servizi – VAT – Verde Attrezzature Territoriali".

Tale area posta in margine al fiume Zellina, tra questo e la strada provinciale n. 3, ha una superficie di mq. 34.200.

Limiti di flessibilità.

- (1) "Rientra nei limiti di flessibilità la riclassificazione delle aree che il piano regolatore individua come verde privato, in zona residenziale di completamento. Si riferiscono, a orti e giardini con una certa consistenza superficiale e di pertinenza di residenze che in questa fase non si è ritenuto di rendere edificabile mancando la precisa volontà degli interessati ad intervenire e delle necessarie opere infrastrutturali. Una loro riclassificazione in zona B/2 sarà sempre consentita come pure il passaggio da zona B/2 – residenziale a zona B/3 di verde privato."
 - (2) "Rientra, inoltre, nei limiti di flessibilità propri del piano...la riclassificazione delle zone H/3 - a carattere commerciale e ricettivo esistente- ricomprese nel piano struttura all'interno degli ambiti edificati ed urbanizzati a carattere residenziale e per attività compatibili in zona omogenea tipo B/2 e la riclassificazione inversa da zona B/2 in zona H/3."
-

MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Modifica n°1

La legge Regionale 11 novembre 2009 n° 19 “Codice regionale dell’edilizia” disciplina in modo differente l’attività edilizia all’interno delle zone territoriali omogenee di tipo “A” e “B0” rispetto alle restanti zone omogenee riconosciute dai piani regolatori generali comunali.

Le zone omogenee di tipo “A” sono quelle indicate dall’art. 33 del PURG ovvero “*le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi*”. In tali zone il PRGC si attua mediante piani attuativi.

IL PURG non dà indicazioni per quanto attiene le zone omogenee di tipo “B0”; definisce unicamente la zona omogenea di tipo “B” ovvero come “*le parti del territorio totalmente o parzialmente edificato, diverse dalle zone A*);...” Non definisce le sottozone e, all’interno della zona, consente l’intervento edilizio diretto.

Nella prassi urbanistica in regione i piani regolatori dei diversi Comuni hanno diversificato la zona omogenea di tipo “B” in differenti sottozone, individuate in funzione delle tipologie edilizie insediate, dal grado di saturazione delle aree, dalla densità edilizia e dall’altezza dei fabbricati.

La zona omogenea “B0” riconosce quelle parti del territorio, già edificate ed urbanizzate, di antico impianto con valore ambientale, per le quali si pone l’obiettivo della conservazione tipologica dei fabbricati, ma con un differente grado di protezione rispetto alle zone omogenee A, anche se a queste sono assimilabili.

Questa particolare tipologia di zona è stata individuata principalmente per garantire da un lato la conservazione ed il recupero dei borghi di origine rurale che caratterizzano i paesi della nostra regione e dall’altro per superare il grosso vincolo procedurale previsto dal PURG per le zone di tipo A, che impone la formazione dei piani particolareggiati che, in questi casi, oltre ad essere sproporzionati rispetto le esigenze di regolamentazione degli interventi in queste aree, avrebbero dovuto interessare l’intero centro urbano del paese.

Per tenere in considerazione questi aspetti urbanistici la LR 19/2009 da un lato pone alcune limitazioni agli interventi edilizi consentiti all’interno delle zone omogenee di tipo A e B0 e dall’altro adotta agevolazioni di carattere fiscali per gli interventi all’interno delle stesse.

In particolare le zone A e B0 sono diversamente trattate rispetto alle restanti zone omogenee agli articoli:

- **Art. 16** (*Attività edilizia libera*)
- **Art. 17** (*Interventi subordinati a denuncia di inizio attività*)
- **Art. 19** (*Interventi subordinati a permesso di costruire*)
- **Art. 30** (*Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire*)
- **Art. 39** (*Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente*)
- **Art. 58** (*Interventi di ristrutturazione e ampliamento*)

Il vigente piano regolatore generale comunale di Carlino non individua zone di tipo “A”, individua tre diverse sottozone di tipo “B” che sono definite nel modo seguente:

- **z.t.o. B1** - Zona residenziale di conservazione ambientale;
- **z.t.o. B2** - Zona residenziale urbanizzata saturo e di completamento;
- **z.t.o. B3** - Zona residenziale a verde privato;

In particolare la zona omogenea B1 al comma 1) dell’art. 13 delle norme di attuazione del piano viene così definita: “ *La z.t.o. B/1 comprende gli ambiti saturi costituiti da complessi edilizi che formano i nuclei originari dei centri abitati di Carlino e San Gervasio i quali si trovano in condizioni di degrado edilizio e/o con un rilevante grado di trasformazione delle caratteristiche architettoniche e dell’impianto tipologico iniziali. In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione degli elementi architettonici più significativi, delle caratteristiche tipologiche, urbanistiche ed ambientali, mediante il recupero dei complessi degradati, e/o la ridefinizione del tessuto urbanistico-edilizio.*”

Nella relazione dove vengono definiti gli obiettivi e le strategie di piano al punto 9.2 riferito agli “Ambiti a prevalente carattere residenziale con valore ambientale” che corrispondono “alla zona edificata di più antica formazione dei nuclei abitati di Carlino e della frazione di San Gervasio e che comprendono in particolare gli ambienti centrali caratterizzati da un’edilizia di origine rurale (residenza, annessi rustici e relative aree di pertinenza) che formatosi nel corso dei secoli a ridosso di un percorso matrice ben definito, conservano ancora sia nella struttura di impianto, che in singoli episodi architettonici un certo valore di carattere ambientale” gli obiettivi che il piano si pone sono i seguenti:

“L’obiettivo generale può essere così sintetizzato:

Tutelare e valorizzare le caratteristiche edilizie, urbanistiche ed ambientali di questi ambiti, favorendo l’attuazione dei processi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in modo da consolidare la funzione residenziale all’interno dell’ambito e consentire allo stesso tempo l’insediamento di nuove attività ad esso correlate

Gli obiettivi particolari si possono così sintetizzare:

- *salvaguardare le emergenze architettoniche e le tipologie edilizie caratteristiche e caratterizzanti in sito*
- *favorire il riuso e il recupero delle aree di pertinenza degli edifici dismessi dall’uso agricolo che risultino inutilizzati o in stato di forte degrado.*
- *guidare in modo ragionato gli interventi di nuova edificazione all’interno di questi ambiti in modo tale da raccordare le nuove forme architettoniche alle preesistenti.”*

Pare pertanto evidente che la definizione della zona territoriale omogenea B1 così come è stata individuata dal piano regolatore generale comunale di Carlino corrisponde pienamente alla determinazione di zona territoriale omogenea B0 definita dalla L.R. 19/2012.

In ragione di quanto sopra esposto con la presente variante si procede a rinominare, in tutti gli elaborati del vigente PRGC, la didascalia “**B1**” con la didascalia “**B0**” in modo da far valere a pieno titolo anche sul territorio comunale di Carlino le disposizioni contenute nella citata L.R. 19/2012.

Modifica n° 2

L'Associazione Asd Nautica Carlino "La Zeline" da tempo chiede di poter meglio fruire per le proprie attività sportive e del tempo libero di una risorsa importante come quella del fiume Zellina.

Per l'Amministrazione comunale, il corso d'acqua, che attraversa l'intero territorio comunale da nord a sud, ha soprattutto un valore paesaggistico-ambientale, naturalistico e biologico, che va salvaguardato al di là di ogni altro possibile interesse.

Ciò però non significa che lo stesso debba essere confinato rispetto ad ogni attività umana. La salvaguardia di un bene come questo non può prescindere dalla sua valorizzazione anche in termini di fruizione e di visibilità del bene stesso.

In questo senso si ritiene ammissibile prevedere la realizzazione di qualche piccola struttura di ormeggio per piccole imbarcazioni adottando una serie di accorgimenti atti a garantire il rispetto del valore paesaggistico-ambientale, naturalistico e biologico del fiume.

Ai fini procedurali, tenuto conto delle norme cautelari introdotte relative al rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la modifica proposta, non incide sugli obiettivi e strategie del piano vigente, e rientra pure tra quelle considerate "varianti non sostanziali" dall'art. 17 del D.P.Reg. 086/2008 ed in particolare alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo.

A tal fine viene introdotto il seguente nuovo articolo:

"Art 34 bis – Utilizzazione nautica del fiume Zellina

Lungo il corso del fiume Zellina sono ammesse strutture minime per l'ormeggio di natanti da diporto di lunghezza massima fino a 6,00 ml.

Tali strutture comprendono la collocazione di pali per l'ancoraggio dei natanti, la realizzazione del pontile per l'accesso agli stessi, la creazione del percorso pedonale al pontile, nonché la realizzazione di un'area di sosta.

Al fine di governare gli approdi dei privati in modo equilibrato lungo l'asta fluviale, si ammette che non potranno essere previsti più di quattro posti barca per ogni sito e gli stessi dovranno distare almeno 300 metri l'uno dall'altro, anche se collocati su sponde opposte. Tali approdi potranno essere realizzati nel tratto di asta fluviale che dal paese giunge fino all'ansa indicata nella cartografia di piano come "nuovo approdo fluviale". In cartografia è indicato, con specifica simbologia, un'ansa del fiume con l'indicazione di "nuovo approdo fluviale" dove è consentito realizzare un approdo, per un massimo di 60 posti barca, su iniziativa e gestione di un'associazione operante nell'attività sportiva e del tempo libero.

Inoltre, al fine di evitare interferenze al normale regime idraulico del corso d'acqua, le strutture dovranno essere collocate all'interno delle anse e rami morti esistenti, ovvero dei tratti rettilinei del corso d'acqua, in corrispondenza della maggiore larghezza dello stesso, evitando in ogni caso di interessare le zone a maggiore velocità dell'acqua.

I pali per l'ancoraggio dei natanti e i pontili di accesso agli stessi dovranno essere completamente in legno e saranno realizzati e disposti in modo tale da garantire il minore impatto possibile, nonché la fruizione ed il naturale flusso idraulico.

Sono vietati i pontili "a pettine". Le loro dimensioni saranno rapportate allo stretto necessario per l'accesso alla singola imbarcazione delle dimensioni massime di ml 6,00.

Il percorso pedonale di accesso al pontile sarà realizzato con fondo naturale sistemato, evitando il più possibile di compromettere la vegetazione ripariale.

Anche l'area di sosta sarà realizzata, senza pavimentazioni di alcun genere, con fondo naturale sistemato per un numero di posti auto massimo pari al doppio del numero dei posti barca del sito.

Non è ammessa la realizzazione di alcuna strada o percorso pavimentato per l'accesso ai siti di ormeggio."

La creazione di nuovi siti di ormeggio o l'ampliamento di quelli esistenti, sono soggetti a permesso di costruire, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato alla progettazione di impianti e strutture idrauliche.

E' ammessa la costruzione di un unico scalo di alaggio per piccole imbarcazioni trasportate su carrello da realizzarsi sulla riva destra del Fiume Zellina in prossimità della rampa esistente che permette il superamento dell'argine della Strada Sacile. Lo scalo potrà essere costituito da uno scivolo in calcestruzzo della larghezza massima di m. 4. La strada di accesso esistente sarà mantenuto in fondo naturale, evitando di compromettere la vegetazione esistente

La richiesta del permesso di costruire dovrà essere preceduta dall'ottenimento del consenso agli interventi da parte dell'Ente Regione, quale proprietario del corso d'acqua, nonché del nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904."

Modifica n° 3

Da tempo l'Amministrazione comunale di Carlino ha in animo di poter utilizzare un'area, ricompresa all'interno di un perimetro di ambito di interesse archeologico sulle quali si sono già svolte specifiche campagne di scavi da parte della competente Soprintendenza, localizzata in margine sinistro al Fiume Zellina a Sud dell'abitato di Carlino, per le proprie attività istituzionali.

L'area in esame presenta una superficie di circa mq. 34.200, posta tra fiume Zellina e la limitrofa strada provinciale n. 3, che si presta per le sue caratteristiche localizzative e proprietà intrinseche ad essere utilizzata per una funzione che, anche se in futuro eventualmente lasciata alla gestione di una associazione privata, avrà tutte le caratteristiche di servizio pubblico e come tale da potersi includere tra le "zone destinate a servizi ed attrezzature collettive" del PRGC.

Tale area infatti sarà destinata ed attrezzata con opere di minimo impatto ambientale per accogliere attività di vario genere, ma di forte interesse pubblico, quali: manifestazioni nel campo sociale, culturale e del tempo libero, luogo di sosta connessi a percorsi ciclopeditoni, punti di osservazione faunistica etc.

Funzioni queste peraltro compatibili pure con quelle previste dalle norme dell'attuale classificazione dell'area: "z.t.o. F4 – zone di tutela ambientale – ambiti di interesse agricolo paesaggistico", entro i quali, " al fine di valorizzare questi ambiti sotto il profilo turistico culturale è ammesso l'utilizzo delle aree per attività ricreative e del tempo liberomediante l'attuazione di un piano particolareggiato".

Nelle more di attuazione di un piano particolareggiato di cui sopra, che opportunamente dovrà estendersi ad un'area molto più ampia comprendendovi tutte quelle funzionalmente connesse, si è ritenuto di aderire alle impellenti richieste delle associazioni interessate, riconoscendo l'area come "z.t.o. S – Zone destinate a

servizi ed attrezzature pubbliche” con indicazione dello specifico servizio di “ VAT – verde per attrezzature territoriali”, ed introducendovi una specifica normativa che ne definisca le funzioni cui è destinata, nonché tutte le limitazioni e le precauzioni necessarie a garantire la massima sostenibilità all’interno del delicato ambiente in cui è collocata.

Attualmente l’area risulta inclusa nell’inventario regionale dei prati stabili di cui alla L.R. 9/2005, in base alla quale (cfr. art. 4), sono escluse una serie di attività ed opere che renderebbero inattuabili le previsioni di cui sopra.

C’è da rilevare però che in effetti l’area di cui si parla non ha più le caratteristiche di prato stabile previste dalla legge regionale e che pertanto sarà attivata la procedura prevista dalla legge per la sua cancellazione dall’inventario regionale. Il previsto nuovo utilizzo dell’area sarà ovviamente posticipato all’avvenuta esclusione dell’area dall’inventario da parte della Regione.

Ai fini procedurali, la modifica proposta, che non incide sugli obiettivi e strategie del piano vigente, rientra pure tra quelle considerate “varianti non sostanziali” dall’art. 17 del D.P.Reg. 086/2008 ed in particolare alla lettera e) del comma 1 del suddetto articolo.

A tal fine gli articoli 31 e 37 bis delle NTA saranno modificati come segue:

A – “Art. 31. Z.t.o. S - Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive

1.- La z.t.o. S comprende le aree e gli edifici destinati dal piano ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse collettivo, dimensionate secondo le disposizioni del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres recante disposizioni sulla revisione degli standard urbanistici regionali

2.- I servizi individuati dal presente piano sono:

- Attrezzature per la viabilità e trasporti:
PR = Parcheggi di relazione

OMISSIS

- Spettacolo ricreazione e verde:
VNE = Nucleo elementare di verde.
VAU = Verde di arredo urbano
VEQ = Verde di quartiere.
SPO = Attrezzature per lo sport.
VAT= Verde per attrezzature territoriali

OMISSIS

12. – Fermo restando che in sede di attuazione delle disposizioni di piano all’interno della zona non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni sopra esposte, per i nuovi interventi che riguardino la costruzione di edifici da destinare ad attrezzature per servizi è consentito definire l’indice di copertura e l’indice di fabbricabilità fondiaria in sede di progettazione di massima dell’edificio con la limitazione che comunque l’altezza massima non potrà superare i mt. 9.50 esclusi i vani tecnici.

13. – Nell’ambito VAT, posto all’interno di un ambito di aree di interesse archeologico, sul quale sono già state eseguite campagne di scavi ritenute conclusive da parte della competente Soprintendenza, senza mantenimento in loco di reperti archeologici, in deroga alle norme dell’art. 37 bis, possono essere realizzate aree attrezzate quali luoghi di sosta connessi a percorsi ciclopedonali e naturalistici, nonché aree idonee ad ospitare incontri e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, nautico e del tempo libero, organizzate da associazioni di volontariato operanti in tali settori.

Lo stato di conclusione della campagna di scavi dovrà essere attestata da specifica dichiarazione della competente Soprintendenza, che potrà comunque imporre norme precauzionali a salvaguardia di possibili ulteriori ritrovamenti.

L’area attrezzata potrà essere dotata dei servizi minimi a rete (acquedotto ed energia elettrica), per le necessità di pubbliche manifestazioni all’aperto, con la possibilità di realizzare anche di piccole strutture coperte, anche stabili, quali tettoie, box e postazioni per osservazioni faunistiche, per una superficie coperta massima di mq. 200, un’altezza massima di metri 3,50 per le tettoie e metri 6,00 per le postazioni di avvistamento faunistico. Le coperture saranno a falde e manto in coppi; le eventuali murature perimetrali saranno finite ad intonaco civile. Potranno inoltre essere realizzate colonnine e strutture minime per l’allacciamento alla rete elettrica e per lo svuotamento dei reflui da parte di roulettes e camper.

Le pavimentazioni impermeabili dovranno essere limitate alle sole strutture coperte ed a quelle tecnologiche che ne richiedono l’uso. Le opere di predisposizione all’uso dell’area che potranno comprendere anche minimi spianamenti con la massima salvaguardia delle eventuali alberature esistenti, saranno limitate allo stretto necessario, per le esigenze d’uso.

Le opere e le attività previste dal presente punto 13 potranno essere realizzate soltanto dopo l’avvenuta esclusione da parte della Regione dell’area dall’inventario dei prati stabili.”

B – “Art 37 bis – Siti di interesse archeologico

1. – Sono le parti del territorio corrispondenti alle aree d’interesse archeologico. L’attuale destinazione d’uso non può essere modificata. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto o movimento di terra. Sono vietati cambi di culture che prevedano scassi o arature con profondità superiori a cm. 30. Nelle aree ricadenti in zone edificabili, sia privata che pubblica, prima di qualsiasi intervento dovranno essere esperiti tutti gli accorgimenti atti ad individuare la consistenza e il grado di conservazione dei reperti archeologici dell’area interessata; tali accertamenti dovranno essere concordati con la Soprintendenza competente.

2. – In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono fatte salve le norme di cui all’art. 31, punto 13.”

Modifica n° 4

A seguito della necessità di rivedere la regolamentazione della realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo di fonti di energia solare in zona agricola, nonché a seguito dell'individuazione delle nuove aree per attrezzature servizi dove sono già stati realizzati impianti di produzione di energia elettrica mediante sistema fotovoltaico, è necessario rivedere alcune norme del vigente art. 22 delle NTA.

Ai fini procedurali, le modifiche proposte, che non incidono sugli obiettivi e strategie del piano vigente, rientra pure tra quelle considerate "varianti non sostanziali" dall'art. 17 del D.P.Reg. 086/2008 ed in particolare alle lettere d) ed e) del comma 1 del suddetto articolo.

A tal fine le norme riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo di fonti di energia solare contenute nelle vigenti NTA saranno così modificate:

A – “ Art. 22 - Norme comuni per le zone agricolo-forestali: interventi di rilevanza urbanistico edilizia ed ambientale.

1.- Nelle zone agricolo-forestali, ad esclusione delle z.t.o. E/2 ove valgono norme specifiche di inedificabilità, è ammesso salvo diversa specificazione degli articoli relativi alle singole zone la realizzazione delle seguenti opere:

- a.- Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n° 153 e della L.R. 1/1994;
- b.- Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici;
- c.- Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati alla attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;
- d.- Serre stabilmente ancorate al suolo per coltivazioni specializzate;
- e.- Edifici e locali per agriturismo ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/1989 come modificata dalla L.R. 11/1989 e dalla L.R. 26/07/1996 n° 25;
- f.- Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- g.- Sbancamenti, terrazzamenti e riporti di terreno finalizzati all'attività agricola;
- h.- Interventi su sponde, argini e alveo dei corsi d'acqua e nella zona umida.
- ~~i. — Impianti di produzione di energia elettrica a conversione fotovoltaica~~
- j. Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di natura agricola e forestale

2.- Hanno titolo alla costruzione e/o al recupero degli edifici di cui al punto a) del precedente 1° comma i soli imprenditori agricoli a titolo principale; gli edifici e gli impianti di cui ai punti b), c), d), e) f) ~~h) l)~~ possono anche essere costruiti e recuperati, dai proprietari titolari di azienda agricola anche non imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto delle norme del presente articolo.

3.- Gli interventi per gli edifici di cui ai punti a), b), d), e) ~~h)~~ l) del precedente 1° comma si attuano con I.E.D., quelli ai punti c) f) previa formazione di un P.R.P.C., per quelli di cui al punto g) e h) in base alle prescrizioni dei successivi commi 15° e 17°.”

OMISSIS

B - l'Art. 22 Bis (Impianti di produzione di energia elettrica a conversione fotovoltaica all'interno delle zone agricole), viene completamente stralciato e viene aggiunto il seguente:

C – “Art. 31. Z.t.o. S - Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive

1.- La z.t.o. S comprende le aree e gli edifici destinati dal piano ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse collettivo, dimensionate secondo le disposizioni del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres recante disposizioni sulla revisione degli standard urbanistici regionali

2.- I servizi individuati dal presente piano sono:

- Attrezzature per la viabilità e trasporti:

PR = Parcheggi di relazione

OMISSIS

- Servizi tecnologici

IT = Gas, elettricità depositi, magazzini, piazzola ecologica,

MC = Magazzini comunali

SP = Stazione di Pompaggio

ID = Impianto idrovoro

IES = Impianto da fonti rinnovabili ad energia solare

3.- Le aree per servizi e attrezzature collettive sono destinate a edifici e impianti pubblici o di pubblico interesse, realizzati dagli Enti Pubblici o da privati.

OMISSIS

14. - Gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili da energia solare con impianto a terra e di potenza superiore a 20 Kw sono ammessi esclusivamente all'interno delle aree con simbolo IES nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- L'intervento è soggetto al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle normative vigenti in materia previa stipula di una convenzione, da sottoscrivere con l'amministrazione comunale, dove vengono definite le modalità di mascheramento e di ripristino dei luoghi quando l'impianto sarà dimesso. A garanzia degli impegni assunti il proponente l'intervento presenterà un deposito cauzionale di importo pari al costo stimato per l'esecuzione delle opere di mascheramento e di ripristino delle aree*
- In sede di progetto dell'impianto si dovranno prevedere opere di mascheramento, da realizzarsi sul perimetro dell'ambito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Prontuario – Indicazioni progettuali di mitigazione ambientale da attuare negli impianti fotovoltaici in zona agricola- che costituisce parte integrante delle presenti norme.*

- *Le aree dovranno essere completamente recintate con le tipologie previste nel Prontuario. All'interno dell'area oltre ai pannelli fotovoltaici è ammesso realizzare un fabbricato da adibire a magazzino, deposito e di servizio per le maestranze con le seguenti caratteristiche dimensionali e tipologiche.*
 - a. *Superficie coperta max 200 mq*
 - b. *Altezza max 5,00 m*
 - c. *Distanza dai confini e dalle strade mt. 5,00*
 - d. *Copertura a falde con manto in coppi*
 - e. *Muratura perimetrale in laterizio intonacato al civile.*
 - *La cabina elettrica dell'impianto dovrà essere posizionata o all'interno del fabbricato o esterna a questo ma nelle sue immediate vicinanze.*
 - *I pannelli fotovoltaici dovranno presentare fondazioni indirette su palificate evitando blocchi fondazionali realizzati in calcestruzzo. La linea elettrica che collega la cabina di trasformazione, interna all'impianto e la linea di distribuzione della TERNA o di altro gestore, esterno all'area dell'impianto dovrà essere interrata.*
 - *Una volta dimessa l'attività di produzione di energia elettrica l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli fotovoltaici e dei loro supporti, della cabina di trasformazione elettrica, della recinzione metallica e di ogni altro fabbricato presente nell'area d'intervento. Dovrà invece essere mantenuto unicamente il sistema areale rappresentato dal verde di mitigazione. Un impianto è da intendere dimesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.”*
-

Modifica n° 5

Al fine di consentire il mantenimento in essere o la nuova installazione di strutture minime per la verifica ed il controllo della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo agli elementi aria ed acqua, anche nelle parti marginali degli ambiti delle zone F/2 ed F/4, si ritiene necessario integrare l'art. 45 delle vigenti NTA.

“Art. 45 – Impianti tecnologici di interesse pubblico

1.- Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico con esclusione delle zone F/2 ed F/4 per le quali valgono norme specifiche e più restrittive, è consentita, oltre alla posa di cavi, condutture interrate o aeree, la realizzazione dei manufatti e degli impianti tecnologici necessari per il trasporto e la distribuzione di servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognature, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

1 bis. – Nelle zone F/2 ed F/4 sono comunque ammesse attrezzature minime per la verifica ed il controllo della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo agli elementi aria ed acqua.

1 ter. - Tali strutture, che potranno comprendere anche box di dimensioni strettamente necessarie a contenere le apparecchiature di registrazione e trasmissione dei dati rilevati, dovranno essere collocate nelle parti marginali degli ambiti di tutela e comunque in aree servite da viabilità esistenti. Non dovranno determinare la necessità di realizzare altre infrastrutture a rete se non l'allacciamento a reti già presenti sulla viabilità su cui si affacciano. Saranno inoltre di volta in volta adottate tutte le misure atte a minimizzare

l'impatto delle opere rispetto l'ambiente in cui si collocano, tenuto conto dei valori paesaggistico-ambientali propri dell'ambito di tutela interessato.

3.- La localizzazione e la compatibilità degli impianti riferiti alla telefonia mobile è disciplinata dal piano comunale di settore vigente in materia e formato ai sensi della L.R. n° 28/2004 e successivo Regolamento di attuazione.”

In considerazione delle limitatissime dimensioni ed apprezzamento visivo delle attrezzature che si intendono ammettere, nonché delle prescrizioni cautelative imposte, si ritiene che la realizzazione delle stesse siano ininfluenti ai fini della necessità della particolare tutela imposta per questi ambiti dalle norme di attuazione del PURG.

Modifica n° 6

Le modifiche che seguono sono conseguenti ad alcune richieste presentate dai responsabili dell'Ufficio Tecnico comunale e fanno riferimenti ad aspetti di dettaglio o di maggiore specificazione delle norme.

A – La prima modifica riguarda una integrazione normativa relativa alle aree per servizi definita come “verde di quartiere” regolamentata al comma 6) dell'art. 31 delle norme. Per questa particolare tipologia di area servizio e nel caso specifico di quella localizzata nella frazione di San Gervasio e prospiciente la Strada Provinciale n° 70 dove sono già presenti alcune infrastrutture di tipo sportivo, delle aree gioco ed un chiosco. In considerazione che la norma vigente pone delle limitazioni alla edificazione ed all'utilizzo di questo particolare tipo di area verde al fine di regolarizzare uno stato di fatto preesistente e consentire anche un miglioramento delle attrezzature di servizio insediate si propone una deroga alle limitazioni previste in norma. Con tale deroga si ammette la costruzione di un fabbricato da destinare a servizi igienici, spogliatoi, magazzini, chioschi e tettoie, di altezza utile interna non superiore a ml. 3,50 a servizio delle attrezzature esistenti o per sagre paesane per una superficie coperta non superiore a 200 mq.

Di conseguenza l'art. 31 delle norme tecniche di attuazione viene ad essere integrato nel modo seguente:

“Art. 31. Z.t.o. S - Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive

1.- La z.t.o. S comprende le aree e gli edifici destinati dal piano ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse collettivo, dimensionate secondo le disposizioni del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres recante disposizioni sulla revisione degli standard urbanistici regionali

OMISSIS

6.- Le aree per il verde di arredo urbano, per il nucleo elementare di verde e quelle per verde di quartiere sono inedificabili. Sono consentite esclusivamente le attrezzature destinate al gioco con relativi servizi, chioschi e tettoie di altezza utile interna non superiore a ml. 3,00 e con superficie coperta massima pari a $Q = 0,02$ mq./mq. In questo caso la superficie da destinare al verde attrezzato da destinare allo sport ed al gioco non potrà superare il 30% della superficie complessiva. All'interno di queste aree è consentito derogare, sull'altezza della recinzione, dal limite previsto all'art. 41 delle presenti norme elevando tale limite a mt. 3.20.

6 bis.- In deroga alle prescrizioni contenute al comma precedente, per la sola area servizi destinata a verde di quartiere localizzata nella frazione di San Gervasio, in margine alla SP 70, oltre a quanto già esistente, è ammesso anche realizzare attrezzature da destinare a servizi igienici, spogliatoi, magazzini, chioschi e tettoie, di altezza utile interna non superiore a ml. 3,50 a servizio delle attrezzature esistenti o per sagre paesane per una superficie coperta non superiore a 230 mq. Tali attrezzature dovranno rispettare una distanza dalla strada $ds = 10,00$ m.”

OMISSIS

B - Una precisazione viene invece richiesta per la definizione di porticato in particolare in quale percentuale deve rimanere aperto un lato per essere definito tale. Per fornire tale specificazione l'art. 9 delle norme di attuazione viene integrato con la seguente nuova definizione:

“Art. 9.- Altre definizioni

1. Al fine di fornire un'interpretazione univoca delle norme del P.R.G.C. vengono infine stabilite le seguenti definizioni:

OMISSIS

1.12 Porticato: spazio coperto del piano terra di una costruzione, aperto su almeno due lati, avente relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello che presupponga il passaggio o la sosta di persone (può essere formato da appositi pilastri che sorreggono il piano superiore). Nel caso in cui il porticato presenti elementi strutturali verticali, le dimensioni dei pilastri e dei setti, per i lati aperti, devono presentare uno sviluppo inferiore al 25% della lunghezza del lato misurato sul filo esterno della proiezione a terra della falda di copertura o dell'edificio soprastante.”

C - Viene richiesta, infine una modifica per quanto riguarda le norme che regolamentano le Recinzioni all'interno delle zone residenziali, commerciali produttive e per servizi. In primo luogo viene richiesto di estendere la limitazione in altezza delle recinzioni anche alla zona territoriale omogenea di tipo B1 che con le norme vigenti invece risulta regolamentata dal Codice Civile. Viene pertanto richiesto di limitare l'altezza delle recinzioni fino ad 1,80 mt anche all'interno delle zone omogenee B1. Viene inoltre richiesto di stralciare l'intero terzo comma dell'art. 31 in quanto viene ritenuto di difficile attuazione, eccessivamente penalizzante per la proprietà e di scarso o nullo interesse pubblico.

Si aderisce alla richiesta presentata e si procede di conseguenza a modificare il testo dell'art. 41 delle norme tecniche di attuazione del piano:

“Art. 41 - Recinzioni.

1.- Le opere di recinzione di aree private in zone **B/1** - B/2 - B/3 - C - D/3 - H/3 ed S non potranno avere altezza superiore a mt. 1,80. I cancelli e relative protezioni potranno comunque raggiungere l'altezza massima di mt. 3,20. Le norme di cui al presente comma potranno essere derogate nel caso di ripristino di muri o portali di pregio esistenti, ovvero modificate nel caso di diverse prescrizioni da parte di piani attuativi.

2.- Nel caso di nuove recinzioni o rifacimenti di esistenti, potrà essere prescritta la realizzazione di un ricovero per contenitore di rifiuti solidi urbani, accessibile dalla strada, nonché l'allineamento con eventuali preesistenze o particolari raccordi in corrispondenza di curve, accessi o intersezioni stradali.

~~3.- In lotti liberi da edifici, su strade con sezione complessiva <6,00mt., per un fronte strada di almeno mt. 7,50 e per la profondità di mt. 2, le nuove recinzioni dovranno essere arretrate al fine di poter ricavare una superficie di parcheggio pari a mq. 15,00 per ciascuna unità immobiliare. Non sono da considerarsi unità immobiliari soggette a tale norma, le autorimesse.~~

C. Procedura di approvazione della variante

Le modifiche contenute nella presente variante non incidono sugli obiettivi e strategie dello strumento urbanistico generale vigente, come specificatamente precisato in sede di descrizione delle singole modifiche.

La presente variante al PRGC rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera a), della legge regionale 23.02.2007, n. 5 e dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03. 2008, n. 086/Pres (regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), sono considerate "varianti non sostanziali".

Le modifiche alla zonizzazione infatti, come specificatamente indicato nelle descrizione dei nei singoli punti di modifica, rientrano nei limiti di flessibilità del piano generale vigente (cfr. art. 17, co. 1, lettera a) D.P.Reg. 086/08), ovvero hanno per oggetto l'individuazione di aree per la realizzazione di pubblica utilità (cfr. art. 17, co. 1, lettera e) D.P.Reg. 086/08).

La procedura di approvazione prevista è quella stabilita dall'art. 17, commi da 3 a 8, del D.P.Reg. 086/208.

Tra le modifiche della variante alcune (n. 3 di quelle normative) riguardano aree vincolate dalla Parte seconda (beni culturali) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6.07.2002, n. 137), altre invece (n. 11 e 13 delle modifiche azzonative e n. 2 e 3 di quelle normative) la parte terza (beni paesaggistici) dello stesso decreto legislativo.

Conseguentemente per le prime c'è la necessità, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.Reg. 086/08, di interpellare, prima dell'approvazione della variante, la competente Soprintendenza, per le seconde è stata predisposta, ai sensi del comma 11 dell'articolo sopracitato, una specifica relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici delle modifiche che interessano le aree vincolate.

Non necessita invece il raggiungimento di intese con pubbliche Amministrazioni, in quanto la variante non prevede alcuna modifica di destinazione d'uso degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione. Parimenti non necessita raggiungere intese con gli Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale.

Ai fini ambientali, per quanto la normativa sulla valutazione ambientale strategica (VAS), data la limitata rilevanza e l'interesse locale della variante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, la stessa è soggetta a procedura di verifica, che sarà effettuata sulla base dell'elaborato a ciò predisposto.

Al riguardo si precisa che in considerazione della mancanza di effetti specifici sull'ambiente, non si ritiene necessario individuare altre autorità da coinvolgere nella procedura di verifica.

La consultazione ai fini della procedura di verifica sarà espletata nei termini previsti per la pubblicazione della variante ai fini urbanistici.

Per quanto riguarda infine la verifica di incidenza della variante sulle aree della "Rete Natura 2000", la stessa è stata a ciò predisposta e riportata in calce al presente fascicolo.

2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Premessa

La presente valutazione viene formulata in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

La medesima Direttiva individua inoltre i piani e programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i quali compaiono quelli inerenti la "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli".

Nel caso di "piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale" e di "modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS", è necessario procedere caso per caso all'esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa, al fine di garantire che tutti i piani/programmi con probabili effetti positivi o negativi, diretti o indiretti a breve/medio o lungo termine, reversibili o irreversibili, ecc., siano sottoposti a procedura di Valutazione ambientale strategica.

Gli articoli 2 e 3 della Direttiva, enumerano una serie di esami da applicarsi per decidere se sia necessario procedere ad una applicazione della procedura completa di VAS, per un determinato piano o programma.

Nel presente documento, è stata quindi effettuata una analisi preliminare o "Screening" al fine di evidenziarne gli eventuali effetti sull'ambiente ed il relativo grado di significatività.

Questa procedura è stata oggetto di recepimento legislativo sia statale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), che regionale (L.R. 6 maggio 2005, n. 11, così come modificata dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 13).

Inquadramento

Il presente documento integra ed affianca la relazione illustrativa della variante urbanistica al PRGC, in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo decreto legislativo n. 152/2006, di recepimento della Direttiva medesima.

Il documento viene adattato alle caratteristiche della variante proposta.

Al loro interno, le schede chiariscono le principali caratteristiche delle modifiche proposte dalla variante (prima colonna), le relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda colonna), evidenziando infine, nella terza colonna, i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla predisposizione della medesima Variante urbanistica.

Per la evidenza dei contenuti prettamente urbanistici della variante e per la comprensione delle finalità programmatiche e pianificatorie della stessa, si rimanda comunque alla lettura della precedente parte illustrativa delle modifiche proposte.

Scheda Tipo VAS

Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato nell'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si sviluppa secondo questo schema, illustrando i singoli **Tem**i che compongono la variante e rispondendo alle domande riportate nella colonna **Relazioni** e nella colonna **Effetti**.

Tema della variante	Relazioni	Effetti
<p>Descrizione per ogni tema trattato dalla Variante, delle principali caratteristiche, finalità e/o obiettivi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse 2. In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente integrati 3. La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 4. Problemi ambientali pertinenti alla variante 5. La rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 2. Carattere cumulativo degli effetti 3. Natura transfrontaliera degli effetti 4. Rischi per la salute umana o per l'ambiente 5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti 6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite - dell'utilizzo intensivo dei suoli 7. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Tenuto conto della tipologia della variante e soprattutto della dimensione e della limitatissima incidenza di gran parte delle modifiche proposte, alcuni punti di modifica saranno raggruppati in un unico tema.

Scheda verifica di assoggettabilità a VAS - Variante 21 al PRGC

Tema della variante	Relazioni	Effetti
<p>1° tema. (modifiche da 1 a 11 della parte azzonativa):</p> <p>undici piccole modifiche azzonative, sei delle quali vengono trasformate da zone residenziali, B2 in zone non residenziali (B3 ed E6), per un totale di circa mq 9.155; le altre cinque vengono invece trasformate da zone non residenziali (B3, H3 e E6) in zone residenziali B2, per un totale di mq 9.310.</p> <p>Il saldo totale nei confronti della zona B2 somma a mq 155.</p> <p>Tutte le aree sono poste all'interno degli "Ambiti residenziali di più recente espansione - edificati ed urbanizzati" previsti dal piano struttura del PRGC vigente</p>	1. Con un saldo di 155 mq, il quadro di riferimento rimane sostanzialmente inalterato	1. Non modificando sostanzialmente i pesi delle previsioni vigenti non produce alcun effetto.
	2. Le modifiche non influenzano alcun altro piano o programma inclusi quelli gerarchicamente intergati.	2. Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti.
	3. Non modificando i contenuti operativi del PRGC vigente, le modifiche non hanno alcun rapporto con gli aspetti ambientali e con la promozione dello sviluppo sostenibile.	3. Le modifiche non determinano implicazioni di natura transfrontaliera.
	4. Non sono individuabili problemi ambientali pertinenti alla variante.	4. Non si rilevano rischi per la salute umana o per l'ambiente
	5. La variante non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	5. Non ci sono effetti.
	4. Non sono individuabili problemi ambientali pertinenti alla variante.	6. Le modifiche non incidono sul valore e vulnerabilità di alcuna area.
	5. La variante non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	7. Le modifiche non incidono su alcuna area o paesaggio protetti.
<p>2° tema. (modifica n. 12 zonizzazione e modifica n. 4 delle NTA):</p> <p>sono modifiche relative alla riclassificazione delle aree già interessate da impianti esistenti per la produzione di energia elettrica da fonte di energia solare, nonché alla revisione della normativa per la realizzazione di detti impianti in zona agricola.</p>	1. Ai fini degli effetti sull'ambiente il quadro di riferimento rimane inalterato.	1. Le modifiche non determinano/producono effetti diversi da quelli del vigente PRGC
	2. Le modifiche non influenzano alcun altro piano o programma inclusi quelli gerarchicamente intergati.	2. Le modifiche non determinano alcun effetto cumulativo.
	3. Le modifiche sono tese a coordinare le norme del PRGC con il quadro normativo nazionale e regionale per la promozione dello sviluppo sostenibile nel settore dell'approvvigionamento energetico.	3. Le modifiche non comportano implicazioni di natura transfrontaliera.
	4. I problemi ambientali pertinenti riguardano il quadro normativo di riferimento sovraordinato al quale ci si adegua.	4. Le modifiche non determinano rischi per la salute umana o per l'ambiente
4. I problemi ambientali pertinenti riguardano il quadro normativo di riferimento sovraordinato al quale ci si adegua.	5. Non ci sono effetti.	
4. I problemi ambientali pertinenti riguardano il quadro normativo di riferimento sovraordinato al quale ci si adegua.	6. Le modifiche non incidono sul valore e vulnerabilità di alcuna area	

	5.idem come sopra..	7.Le modifiche non incidono su alcuna area o paesaggio protetti.
--	---------------------	--

Tema della variante	Relazioni	Effetti
<p>3° tema. (modifiche n. 1 e 6 alle NTA): sono modifiche alle norme di attuazione che riguardano aspetti di dettaglio o di maggiore deificazione, che non modificano sostanzialmente le previsioni del PRGCvigente.</p>	1. Le modifiche non determinano alcun diverso quadro di riferimento.	1. Le modifiche non determinano/producono effetti sull'ambiente.
	2. Le modifiche, non influenzano alcun altro piano o programma inclusi quelli gerarchicamente intergati.	2.Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti.
	3. Le modifiche promuovono un allineamento con la normativa regionale di tutela e salvaguardia delle porzioni storiche degli insediamenti .	3.Le modifiche non determinano implicazioni di natura transfrontaliera.
	4. Idem come sopra .	4.Non si rilevano rischi per la salute umana o per l'ambiente
	5.Le modofiche non hanno alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	5.Non ci sono effetti.
		6.Le modifiche normative della variante non incidono sul valore e vulnerabilità di alcuna area
		7.Le modifiche normative della variante non incidono su alcuna area o paesaggio protetti.

Tema della variante	Relazioni	Effetti
<p>4° tema. (modifiche n. 2 alle NTA e corrispondente parte della modifica 13 alla legenda della zonizzazione): sono modifiche alle norme di attuazione che riguardano l'introduzione di un nuovo articolo per l'utilizzazione nautica del fiume Zellina.</p>	1. Il nuovo articolo consentirà la realizzazione di un numero limitato di piccoli approdi per natanti da diporto della lunghezza massima di 6 ml, lungo il corso d'acqua .	1. Le caratteristiche dimensionali e le altre prescrizioni adottate sono tali da non determinare o produrre effetti significativi sull'ambiente.
	2. Le nuove previsioni non influenzano alcun altro piano o programma inclusi quelli gerarchicamente intergati.	2. Si rilevano limitatissimi effetti cumulativi determinati dalla presenza di alcuni esistenti ormeggi. Effetti cumulativi che comunque non si ritengono in grado di modificare in modo significativo l'equilibrio ambientale e biologico del corso d'acqua.
	3. Tenuto conto delle norme	3. Le modifiche non determinano implicazioni di natura transfrontaliera.
		4. Non si rilevano rischi per la

	cautelari quali-quantitative proposte l'utilizzo nautico del corso d'acqua può ritenersi coerente sostenibile e coerente con la tutela del valore ambientale dei luoghi .	salute umana o per l'ambiente 5. I limitati e comunque sostenibili effetti sull'ambiente si ritiene riguardino la sola tratta di fiume interessata.
	4.i problemi ambientali coinvolti riguardano l'utilizzo sostenibile del corso d'acqua.	6. Il valore e la vulnerabilità dell'area non si ritiene possa essere interessata negativamente.
	5.Le rilevanza delle nuove previsioni nei confronti della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente è attinente il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema del corso d'acqua.	7. Non si ritiene che le nuove previsioni possano incidere su alcuna area o paesaggio protetti.

Tema della variante	Relazioni	Effetti
<p>5° tema. (modifiche n. 3 alle NTA e corrispondente parte della modifica 13 alla legenda della zonizzazione):</p> <p>sono modifiche alle norme di attuazione che riguardano l'introduzione di modifiche alle NTA per l'utilizzo di un'area della superficie di mq. 34.200 posta in frangia al fiume Zellina per funzioni e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, nautico e del tempo libero.</p>	1. Le modifiche proposte consentiranno la realizzazione di un'area attrezzata con strutture edilizie ed infrastrutturali di limitata portata che devono rispondere a particolari norme di compatibilità e sostenibilità ambientale.	1. non si ritiene possano prodursi effetti significativi negativi sull'ambiente.
	2. i previsti interventi si dovranno in particolare relazionarsi con i piani di ricerca archeologica della Soprintendenza, ai quali peraltro sono stati subordinati.	2. Non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti. 3. non si ritiene si possano determinare implicazioni di natura transfrontaliera.
	3. i previsti interventi sono finalizzati alla fruizione sostenibile dei valori ambientali presenti nell'ambito interessato, da parte del pubblico.	4. Non si rilevano rischi per la salute umana o per l'ambiente 5. I limitati effetti si ritiene possano riguardare soltanto l'area interessata.
	4. salvaguardia e sostenibilità delle caratteristiche ambientali del territorio, che comunque si ritengono tutelati.	6. Le precauzioni assunte e la prevista convenzione con l'A.C. si ritiene possano evitare problemi di vulnerabilità dei valori presenti sull'area.
	5. i previsti interventi non hanno particolari attinenze con la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	7. Le modifiche normative non incidono su alcuna area o paesaggio protetti.

Tema della variante	Relazioni	Effetti
6° tema. (modifiche n. 5 alle	1. le modifiche consentiranno di	1. tenuto conto delle

NTA): integrazione all'art. 45 delle norme di attuazione per consentire, rispettando delle precauzioni di sostenibilità ambientale, anche nella zone F/2 ed F/4, la realizzazione di attrezzature minime per la verifica ed il controllo della qualità dell'ambiente (aria ed acqua).	installare nelle aree marginali degli ambiti di tutela ambientale attrezzature minime per il controllo della qualità dell'ambiente.	dimensioni e precauzioni assunte, le modifiche proposte non determinano o producono effetti sull'ambiente, anzi ne scongiurano gli eccessi.
	2. le modifiche, non influenzano alcun altro piano o programma inclusi quelli gerarchicamente intergati.	2. non si rilevano caratteri cumulativi degli effetti.
	3. la possibilità di installare le centraline di controllo della qualità dell'aria o dell'acqua è sinergica alle azioni di perseguimento e promozione di uno sviluppo sostenibile..	3. Le modifiche non determinano implicazioni di natura transfrontaliera.
	4. idem come sopra .	4. Non si rilevano rischi per la salute umana o per l'ambiente
	5. le modifiche hanno attinenza con la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua.	5. Non ci sono effetti.
		6. le modifiche normative non incidono sul valore e vulnerabilità di alcuna area
	7. le modifiche normative incidono ma in quantità e qualità insignificante su aree di tutela ambientale previste dal PURG.	

Conclusioni finali

Alla luce delle considerazioni riportate nella precedente tabella, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per la Variante n. 21 al vigente PRGC, non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)",

in quanto:

- non determina effetti significativi sull'ambiente;
- non stabilisce un nuovo significativo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento;
- non rientra tra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva 2001/42/CE;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

3 - ASSEVERAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Asseverazione geologica ai sensi dell'art. 10, comma 4 ter della L.R.
27/88 come introdotto dall'art. 4, comma 2 della L.R. 15/92)

Il sottoscritto ing. Antonio Nonino, nato a Udine il 07/01/1954, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine al n° 1186 di posizione

ASSEVERA

che per la presente variante al PRGC ricorre la fattispecie di cui all'art. 10, comma 4 ter della L.R. 27/88, come introdotto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 15/1992, e che pertanto non è necessario il parere geologico di cui al sopra citato art. 10, della L.R. 27/88, in quanto le modifiche normative introdotte non apportano alcuna modifica alle previsioni edificatorie, sia quantitative che localizzative e che sulle aree interessate dagli adeguamenti normativi della variante, la Direzione Regionale dell'Ambiente, in data 21.10.1998 ha già reso, senza prescrizioni, il parere proprio geologico n° 14/98 in sede di adozione della variante generale al PRGC.

Udine, 13 settembre 2012

Ing. Antonio Nonino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Asseverazione ai sensi del D.P.R. 357/97 e della direttiva 92/43/C.E.E.)

Il sottoscritto ing. Antonio Nonino, nato a Udine il 07/01/1954, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine al n° 1186 di posizione

ASSEVERA

Sulla scorta della "verifica di significatività" allegata, che non è significativa l'incidenza delle previsioni delle presente variante di PRG, riferita ai Siti della Rete Natura 2000: SIC "Laguna di Marano e Grado", SIC "Bosco Sacile" e ZPS "Laguna di Marano e Grado".

Udine, 13 settembre 2012

ing. Antonio Nonino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino in qualità di tecnico incaricato della redazione della variante in oggetto con la presente

CERTIFICA

che le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale comunale non hanno per oggetto variazioni alla destinazione d'uso ed alle modalità d'intervento su beni immobili:

- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;
- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione;
- di competenza degli Enti di cui all'art. 63bis, comma 3 lettera g) della LR 5/2007.

Udine, 13 settembre 2012

In fede
dott. ing. Antonio Nonino

Verifica delle significatività delle previsioni della Variante al PRGC all'incidenza sui siti della "Rete Natura 2000"

(Asseverazione ai sensi del D.P.R. 503/1996)

1) Denominazione della Variante di PRGC	PRGC. - Variante n° 21 al PRGC di Carlino –Modifiche varie alla zonizzazione ed alle NTA
2) Denominazione dei siti Natura 2000: ZPS, SIC e ZSC	SIC "Bosco Sacile" Codice Sito: IT3320035
	SIC "Laguna di Marano e Grado" Codice Sito: IT3320037
	ZPS "Laguna di Marano e Grado" Codice Sito: IT33221003
	SIC "Anse del Fiume Stella" Codice Sito: IT3320036
	SIC "Boschi di Muzzana" Codice Sito: IT3320034
Breve descrizione della Variante di PRGC	<p>La variante prevede modifiche alla zonizzazione ed alle NTA vigenti che, utilizzando i raggruppamenti previsti per la verifica di assoggettabilità a VAS, riguardano i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema 1: undici piccole modifiche azionarie, sei delle quali vengono trasformate da zone residenziali, B2 in zone non residenziali (B3 ed E6), per un totale di circa mq 9.155; le altre cinque vengono invece trasformate da zone non residenziali (B3, H3 e E6) in zone residenziali B2, per un totale di mq 9.310. Il saldo totale nei confronti della zona B2 assomma a mq 155. Tutte le aree sono poste all'interno degli "Ambiti residenziali di più recente espansione – edificati ed urbanizzati" previsti dal piano struttura del PRGC vigente; • Tema 2: sono modifiche relative alla riclassificazione delle aree già interessate da impianti esistenti per la produzione di energia elettrica da fonte di energia solare, nonché alla revisione della normativa per la realizzazione di detti impianti in zona agricola.; • Tema 3: sono modifiche alle norme di attuazione che riguardano aspetti di dettaglio o di maggiore edificazione, che non modificano sostanzialmente le previsioni del PRGCvigente; • Tema 4: sono modifiche alle norme di attuazione che riguardano l'introduzione di un nuovo articolo per l'utilizzazione nautica del fiume Zellina; • Tema 5: sono modifiche alle norme di attuazione che riguardano l'introduzione di modifiche alle NTA per l'utilizzo di un'area della superficie di mq. 34.200 posta in frangia al fiume Zellina per funzioni e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, nautico e del tempo libero, • Tema 6: integrazione all'art. 45 delle norme di attuazione per consentire, rispettando delle precauzioni di sostenibilità ambientale, anche nella zone F/2 ed F/4, la realizzazione di attrezzature minime per la verifica ed il controllo della qualità dell'ambiente (aria ed acqua);

SIC "Bosco Sacile"	
Breve descrizione del SITO NATURA 2000	<p>Il Sito include un'area formata da alluvioni con falda freatica emergente. Presenza di specie di orizzonti superiori quali <i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>Lobelianum</i> (Bernh.) Arc., <i>Daphne mezereum</i> L. e <i>Lilium martagon</i> L.</p> <p>QUALITÀ E IMPORTANZA:</p> <p>Il sito include uno degli ultimi lembi di bosco della pianura friulano veneta, che si distingue fitogeograficamente da quelli della rimanente pianura padana per una maggiore presenza dell'elemento illirico-balcanico.</p> <p>Sito ornitologico rilevante per la presenza di diverse specie, in particolare rapaci, non necessariamente di importanza comunitaria, nidificanti in ambiente boschivo della bassa pianura coltivata in prossimità della laguna. Le popolazioni di <i>Vipera sapis francisciredi</i> sono qui considerate particolarmente importanti in quanto per lo più isolate. Nel bosco sono molto frequenti <i>Rana latastei</i> ed <i>Emys orbicularis</i>; <i>Mustela putorius</i> è meno comune.</p>
	<p>VULNERABILITÀ:</p> <p>L'area è di dimensioni ridotte ed è circondata da culture di tipo estensivo. L'abbassamento del livello della falda, legato all'abbondante utilizzo agronomico dell'acqua, ne rende precaria l'esistenza. All'interno del bosco sono presenti coltivi.</p>
3) Criteri di valutazione	
Descrizioni dei singoli elementi che possono produrre un Impatto sul Sito "Natura 2000" e sistemi adottati dalla Variante di Piano Regolatore.	La variante non incide su alcun elemento che possa produrre impatti sul sito "Natura 2000" e quindi non ha la necessità di adottare particolari sistemi per attenuare gli impatti.
<i>Descrizione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano sul Sito "Natura 2000" in relazione ai seguenti elementi:</i>	
Dimensione delle aree interessate dalla Variante di Piano in termini assoluti ed in relazione alle dimensioni del territorio di competenza:	AREA (ha): circa 110
Localizzazione del Sito "Natura 2000"	LONGITUDINE E 13 11 27 LATITUDINE 45 47 19 W/E (Greenwish) AREA (ha):145,00
Fabbisogno di risorse (acque etc.)	La variante non determina alcun fabbisogno di risorse.
Emissioni	La variante non determina alcuna emissione.
Rumore	La variante non determina rumori.
Variazione nel sistema dei trasporti	La variante non incide sul sistema dei trasporti.

SIC e ZPS "Laguna di Marano e Grado"	
Breve descrizione del SITO NATURA 2000	<p>Zona umida formatasi a seguito della diversa velocità di deposito dei fiumi alpini Isonzo e Tagliamento rispetto a quelli di risorgiva. Le correnti marine hanno in seguito formato dei cordoni di limi e sabbie. Le acque interne, caratterizzate da notevoli variazioni di salinità e temperatura, presentano vaste aree di velme e barene.</p> <p>Le zone emerse e subemerse che separano la laguna dal mare sono caratterizzate da due distinte serie di vegetazione: psammofila verso il mare aperto, alofila verso l'interno della laguna. Accanto ad habitat tipicamente</p>

	<p>lagunari, vi sono ampie distese di canneti di acqua dolce (foci del fiume Stella). Presenza di numerose specie rare. Sono presenti numerosi habitat rari ed in pericolo di scomparsa, e altrettante specie caratteristiche di ambienti salmastri e di spiaggia. Lungo le sponde lagunari esistono lembi relitti di aree boschive. Alle Foci dello Stella esistono ampie aree a <i>Potamogeton pectinatus</i> nonché, nel resto della laguna praterie sommerse a <i>Ruppia maritima</i>, <i>Zostera noltii</i> ecc. che rappresentano il pascolo per molte specie di anatidi migratori.</p> <p>QUALITÀ E IMPORTANZA Rappresenta uno dei maggiori sistemi lagunari d'Italia contenente habitat spesso in pericolo di estinzione e specie endemiche dell'Adriatico settentrionale (stazioni più orientali di Salicornia veneta Pign. et Lausi). L'attività dell'uomo, pur rappresentando fonte di disturbo, non ha compromesso in modo irrimediabile l'eccezionale valore di questi ambienti, ad esempio la produzione ittica è tuttora relativamente in equilibrio con le condizioni ambientali, essendo largamente dipendente dalla pesca libera in ambienti non trasformati ed essendo limitata per superfici e importanza economica la "vallicoltura". Area avifaunistica di grande estensione che nel suo complesso riveste primario valore internazionale comprendendo, al suo interno la zona Ramsar delle Foci dello Stella (1.400 ha). Si tratta di uno dei siti più rilevanti dell'Adriatico e d'Italia per la sosta e lo svernamento di uccelli acquatici (sino a 180000-200000 uccelli acquatici censiti). Rappresenta la unità ecologica costiero lagunare più settentrionale del mare Mediterraneo, che si completa con i siti di Valle Cavanata, Foci Isonzo e Foci del Timavo. Complessivamente vi sono state segnalate circa 300 specie, un terzo delle quali nidificanti. Nella laguna fanno frequente e irregolare comparsa diverse specie di cetacei (<i>Tursiops truncatus</i>, <i>Stenella coeruleoalba</i> e <i>Grampus griseus</i>), che, assieme a <i>Caretta caretta</i>, frequentano queste zone unicamente per motivi trofici. La migrazione genetica porta invece a transitare in Laguna <i>Alosa fallax</i> e l'ormai rarissimo <i>Acipenser naccarii</i>. È sito d'elezione per alcune specie ittiche eurialine quali <i>Aphanius fasciatus</i>, <i>Knipowitschia panizzae</i> e <i>Pomatoschistus canestrinii</i>. Le popolazioni di <i>Vipera aspis</i> ssp. <i>francisciredi</i> sono qui considerate particolarmente importanti in quanto per lo più isolate.</p> <p>Lungo la linea di costa vivono le più notevoli popolazioni regionali di <i>Podarcis sicula</i>. In queste zone <i>Neomys anomalus</i> è stato raccolto anche in ambiente di barena lagunare, così come <i>Zootoca vivipara</i> ssp. <i>carniolica</i>.</p> <p>VULNERABILITÀ Alcune attività umane rappresentano un fenomeno di forte disturbo, ad esempio il dragaggio di alcuni canali (come è il caso di quello di accesso al porto industriale di Aussa-Corno) ed il relativo scarico del materiale dragato con la formazione di zone di colmata anche ampie. Ulteriori problemi sono: l'adiacente zona industriale Aussa-Corno, causa di inquinamento delle acque contenenti sostanze</p>
--	---

	fertilizzanti e pesticidi provenienti dall'agricoltura, la nautica da diporto in crescente espansione, l'utilizzo di nuove pratiche colturali nel settore ittico (aratura dei fondali e coltivazioni di molluschi alloctoni), la previsione di nuovi insediamenti turistici ecc.
3) Criteri di valutazione	
Descrizioni dei singoli elementi che possono produrre un Impatto sul Sito "Natura 2000" e sistemi adottati dalla Variante di Piano Regolatore.	Non si rilevano elementi della variante che possano produrre impatti sul SIC. Relativamente alla previsione di nuovi e limitati ormeggi per natanti da diporto, vengono adottate cautele sufficienti ad evitare impatti sul SIC, in particolare vengono limitate le dimensioni dei natanti a 6 metri e soprattutto sono escluse le imbarcazioni a motore.
<i>Descrizione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano sul Sito "Natura 2000" in relazione ai seguenti elementi:</i>	
Dimensione delle aree interessate dalla Variante di Piano in termini assoluti ed in relazione alle dimensioni del territorio di competenza:	AREA (ha): circa 110.
Localizzazione del Sito "Natura 2000"	LONGITUDINE E 13 14 10 LATITUDINE 45 43 33 W/E (Greenwish) AREA (ha): 16363,00
Fabbisogno di risorse (acque etc.)	La variante non determina alcun fabbisogno di risorse.
Emissioni	La variante non determina alcuna emissione.
Rumore	La variante non determina rumori.
Variazione nel sistema dei trasporti	La variante non incide sul sistema dei trasporti.

SIC "Anse del Fiume Stella"	
Breve descrizione del SITO NATURA 2000	<p>Il sito comprende parte del corso inferiore dello Stella, fiume di risorgiva. In questo tratto le sponde sono quasi naturali e presentano diversi habitat ripariali ed acquatici. Sono presenti boschi golenali a salice bianco e pioppo nero e saliceti anfibi a salice cinerino.</p> <p>QUALITÀ E IMPORTANZA Costituisce uno degli ultimi esempi di vegetazione ripariale natura ledi un fiume di risorgiva della pianura padana orientale. Area suscettibile di ripristino con buona presenza di ardeidi. Importante zona di alimentazione per anatidi svernanti o nidificanti nella vicina laguna di Marano. Le popolazioni di Vipera aspis francisciredi sono qui considerate particolarmente importanti in quanto per lo più isolate. Nella zona sono frequenti Rana latastei, Emys orbicularis, Arvicola terrestris italicus; più rarefatti Neomys anomalus e Mustella putorius. In questo tratto del fiume Stella il popolamento ittico ha</p>

	una forte componente ciprini cola; presenze interessanti sono quelle di Cobitis tenia, Barbus plebejus e Chondrostoma genei, oltre che, tra gli invertebrati, di
--	--

	Austropotamobius pallipes. VULNERABILITÁ La vulnerabilitá è molto alta, infatti il sito è completamente circondato da terreni agricoli, il fiume è navigabile e la pressione antropica è molto elevata particolarmente per quanto concerne la pesca..
3) Criteri di valutazione	
Descrizioni dei singoli elementi che possono produrre un Impatto sul Sito "Natura 2000" e sistemi adottati dalla Variante di Piano Regolatore.	Le caratteristiche delle modifiche apportate dalla variante e soprattutto dalla distanza dell'area Natura 2000, consentono di escludere impatti sulle stesse.
<i>Descrizione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano sul Sito "Natura 2000" in relazione ai seguenti elementi:</i>	
Dimensione delle aree interessate dalla Variante di Piano in termini assoluti ed in relazione alle dimensioni del territorio di competenza:	AREA (ha): circa 110.
Localizzazione del Sito "Natura 2000"	LONGITUDINE E 13 3 44 LATITUDINE 45 45 36 W/E (Greenwish) AREA (ha): 78,00
Fabbisogno di risorse (acque etc.)	La variante non determina alcun fabbisogno di risorse.
Emissioni	La variante non determina alcuna emissione.
Rumore	La variante non determina rumori.
Variazione nel sistema dei trasporti	La variante non incide sul sistema dei trasporti.

SIC "Boschi di Muzzana"	
Breve descrizione del SITO NATURA 2000	Il sito è costituito da due aree boscate collegate fra loro su suoli alluvionali con falda freatica emergente. Presenza di specie di orizzonti superiori quali Veratrum albus L. subsp. Lobelianum (Bernh) Arc., Daphne mezereum L. e Lilium martagon L.
	QUALITÁ E IMPORTANZA Il sito include uno degli ultimi lembi, fra quelli di maggiori dimensioni, di bosco della pianura friulano-veneta. Esso è costituito prevalentemente da carpino bianco, farnia, frassino ossifillo e, in misura minore, dall'acero campestre. Tale bosco corrisponde all'Asparago tenui folli-Quercetum roboris. Questi boschi si distinguono fitogeograficamente da quelli della rimanente pianura padana per una maggiore presenza dell'elemento illirico-balcanico. Sito ornitologico di notevole interesse non solo a livello regionale per la presenza di diverse specie, in modo particolare rapaci, non necessariamente di rilevanza comunitaria, nidificanti in ambiente boschivo nella bassa pianura coltivata in prossimità della laguna. Le popolazioni di Vipera aspis francisciredi sono qui considerate particolarmente importanti in quanto per
	lo più isolate. Nel bosco sono molto frequenti Rana latastei, Bombina variegata, Triturus carnifex, Emys orbicularis,

	<p>Arvicola terrestris italicus, Muscardinus avellanarius, Neomys animalus e Mustela putorius. Nel Bosco Baredi-Selva di Arvonchi è stato recentemente catturato Pelobates fuscus insubricus, entità di interesse comunitario prioritario. Lucanus cervus è abbastanza frequente. Nei canali e nelle rogge che fiancheggiano le aree boscate sono segnalati Cobitis taenia, Leuciscus souffia e Barbus plebejus.</p> <p>VULNERABILITÀ L'area è di dimensioni ridotte ed è circondata da culture di tipo intensivo. L'abbassamento del livello della falda, legato all'abbondante utilizzo dell'acqua, ne rende precaria l'esistenza. L'utilizzo ricreativo primaverile del Bosco Baredi è piuttosto pesante, essendo tra l'altro servito da una viabilità pedonale sovradimensionata. Lo stesso si può dire per le operazioni di pulizia del sottobosco che portano alla sistematica eliminazione delle siepi perimetrali di Rubus, Crataegus, Corylus.</p>
3) Criteri di valutazione	
Descrizioni dei singoli elementi che possono produrre un Impatto sul Sito "Natura 2000" e sistemi adottati dalla Variante di Piano Regolatore.	Non si rilevano elementi della variante che possano produrre impatti sul SIC. L'introduzione della possibilità di installare centraline per il rilevamento e controllo delle caratteristiche dell'aria e dell'acqua, anche nella zone F/2 ed F/4, per loro caratteristiche e collocazione, comunque al di fuori del sito Natura 2000, non si ritiene possa produrre impatti.
<i>Descrizione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano sul Sito "Natura 2000" in relazione ai seguenti elementi:</i>	
Dimensione delle aree interessate dalla Variante di Piano in termini assoluti ed in relazione alle dimensioni del territorio di competenza:	AREA (ha): circa 110.
Localizzazione del Sito "Natura 2000"	LONGITUDINE E 13 6 56 LATITUDINE 45 47 32 W/E (Greenwish) AREA (ha): 350,00
Fabbisogno di risorse (acque etc.)	La variante non determina alcun fabbisogno di risorse.
Emissioni	La variante non determina alcuna emissione.
Rumore	La variante non determina rumori.
Variazione nel sistema dei trasporti	La variante non incide sul sistema dei trasporti.

Valutazione riassuntiva complessiva:
In termini generali le previsioni della presente variante al PRGC non ha alcuna incidenza sui valori presenti sui siti della "Rete Natura 2000".